

Sentenza del Tribunale 8 febbraio 2011 — Lan Airlines/UAMI — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

(Causa T-194/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori LAN — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 89/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Lan Airlines SA (Renca, Cile) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA (Manises, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 febbraio 2009 (procedimento R 107/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Lan Airlines, SA e Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lan Airlines, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 167 del 18.7.2009.

Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2011 — Ineos Healthcare/UAMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Causa T-222/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN — Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009)**»]

(2011/C 89/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ineos Healthcare Ltd (Warrington, Cheshire, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguirol, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Gerusalemme, Israele)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Ineos Healthcare Ltd

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti delle seguenti categorie: «Prodotti farmaceutici e veterinari contenenti idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite o derivati», «leganti di fosfato per la cura dell'iperfosfatemia».
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Ineos Healthcare Ltd.
- 4) La Ineos Healthcare supporterà la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza del Tribunale 3 febbraio 2011 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento e combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)

(Cause riunite T-299/09 e T-300/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento — Domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Art. 75 del regolamento n. 207/2009]**»]

(2011/C 89/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gühring OHG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, poi G. Schneider e B. Schmidt, agenti)